

| | | | |
|------|----|---|---------------|
| 3185 | fr | 1 | 1 luglio 2014 |
|------|----|---|---------------|

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155
Casella postale
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in formato word
margot.berchtold@blv.admin.ch*

Indagine conoscitiva dell'USAV: revisione dell'Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 5 maggio 2014 riguardante la revisione dell'ordinanza citata a margine, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Bertoldi 

Il Cancelliere:

G. Gianella 

Allegato:

- citato

Copia per conoscenza a:

- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

Indagine conoscitiva
Modifica dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia: all'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia
Termine per l'invio del parere: 5 agosto 2014

Parere di

Nome / ditta / organizzazione / Ufficio : Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Sigla della ditta / dell'organiz. / dell'Ufficio : CdS

Indirizzo : Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Persona di riferimento : Dott. Tullio Vanzetti, veterinario cantonale

Telefono : 091 814 41 00

E-mail : tullio.vanzetti@ti.ch

Data : 17 giugno 2014

Attenzione:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo.
2. Si prega di utilizzare per ogni articolo d'ordinanza una riga a parte.
3. Si prega di inviare il parere in formato **Word** per via elettronica entro il **5 agosto 2014** al seguente indirizzo e-mail: margot.berchtold@biv.admin.ch.

**Indagine conoscitiva
Modifica dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia: all'ordinanza concernente l'importazione, il transito e
l'esportazione di animali da compagnia
Termine per l'invio del parere: 5 agosto 2014**

1. Osservazioni generali

Il testo riprende in buona sostanza le normative vigenti nell'Unione europea, che la Svizzera è tenuta ad applicare in modo "autonomo". Siamo favorevoli al testo di ordinanza posto in consultazione, ma proponiamo alcune significative modifiche indicate nel commento ai singoli articoli.

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**Indagine conoscitiva
Modifica dell'ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia: all'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia**

Termine per l'invio del parere: 5 agosto 2014

| Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia | | |
|--|--|--|
| Articolo | Commento / osservazioni | Proposta di modifica (testo proposto) |
| 3 cpv. 2 lett. c) punto 2 | Non è chiaro il motivo della durata minima di sei mesi dei cani importati previa autorizzazione dell'USAV quando il numero di animali importati supera di cinque unità. Per gli animali provenienti da paesi a rischio di rabbia, il protocollo vaccinale inclusi i tempi di attesa ha una durata minima di sette mesi. Per gli animali provenienti da altri paesi l'età minima dei cani importati potrebbe essere ampiamente inferiore ai sei mesi. | Occorre chiarire le modalità scelte per la determinazione dell'età minima dei cani importati, differenziando se del caso tra animali provenienti da paesi con e senza rischio di rabbia. |
| 10 cpv. 4 | Il contenuto di questo capoverso è corretto, ma la sua formulazione non è di immediata comprensione. | In caso di importazione diretta per via aerea, esso è valido 10 giorni dalla data di rilascio ma scade in ogni caso al momento del controllo eseguito in un aeroporto nazionale. |
| 10 cpv. 5 | Occorre precisare che l'importazione si riferisce agli animali provenienti da paesi terzi attraverso gli Stati membri dell'Unione europea, l'Islanda o la Norvegia. | In caso di importazione da paesi terzi attraverso gli Stati membri dell'UE ... |
| 30 cpv. 3 | Proponiamo alcune modifiche e precisazioni nella formulazione del capoverso. | L'autorità può ordinare in particolare il respingimento, il sequestro, la confisca, gli accertamenti veterinari, la quarantena e la soppressione degli animali. |
| 30 cpv. 4 | Proponiamo lo stralcio di questo inutile capoverso perché la sua interpretazione può risultare ambigua. È evidente che i servizi veterinari tengono conto, nella ponderazione degli interessi e nell'esame del principio di proporzionalità, della necessità di tutelare il benessere degli animali. Tuttavia in caso di rischio di rabbia, la tutela della salute delle persone deve avere l'assoluta priorità. | Stralcio. |
| | | |
| | | |